

*Comune di Nerviano*

# REGOLAMENTO
# *per la disciplina del*
# COMMERCIO
# SULLE AREE PUBBLICHE

ai sensi del Titolo II – Sezione III
della legge regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i.

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 09.03.2023, esecutiva in data 1°.04.2023, pubblicato all'albo pretorio dal 3.04.2023 al 17.04.2023 ai sensi dell'art. 10 del R.D. 16.3.1942, n. 262

**SOMMARIO**

Sommario


Titolo I - NORMATIVA GENERALE ..... 4
Art. 1 - Oggetto ..... 4
Art. 2 - Definizioni ..... 4
Art. 3 - Finalità ..... 4
Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere ..... 5
Art. 5 - Consultazione delle parti sociali: Commissione Consultiva ..... 5
Art. 6 - Funzionamento della Commissione Consultiva ..... 5
Art. 7 - Compiti della Commissione Consultiva ..... 6
Art. 8 - Compiti degli uffici comunali ..... 6
Art. 9 - Esercizio dell'attività ..... 7
Art. 10 - Imprenditori agricoli. Attività di vendita ..... 7
Art. 11 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli ..... 7
Art. 12 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione ..... 7
Art. 13 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi e riassegnazione posteggi ..... 7
Art. 14 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione ..... 8
Art. 15 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante ..... 8
Art. 16 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione ..... 8
Art. 17 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area ..... 9
Art. 18 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio ..... 9
Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio ..... 10
Art. 20 - Indirizzi generali in materia di orari ..... 10
Art. 21 - Festività ..... 10
Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare ..... 10
Art. 23 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico ..... 10
Art. 24 - Sanzioni ..... 11
Art. 25 - Validità delle presenze ..... 11
Art. 26 - Delega ..... 11
Art. 27 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati ..... 11
Art. 28 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere ..... 11
Titolo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI ..... 13
Art. 29 - Definizione – Rinvio ..... 13
Art. 30 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo ..... 13
Art. 31 - Obblighi del concessionario ..... 13
Art. 32 - Utilizzo del posteggio ..... 13
Art. 33 - Dimensioni dei posteggi ..... 13
Art. 34 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato ..... 14

Art. 35 - Scambio reciproco di posteggio ..... 14
Art. 36 - Attività con il sistema di “battitore” ..... 14
Art. 37 - Messa a disposizione di aree private ..... 15
Art. 38 - Posteggi riservati ai produttori agricoli ..... 15
Art. 39 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli – modalità di assegnazione ..... 15
Art. 40 - Decadenza della concessione del posteggio ..... 16
Art. 41 - Decadenza dalla concessione del posteggio e revoca del titolo autorizzatorio ..... 16
Art. 42 - Ulteriori casi di revoca della concessione del posteggio ..... 16
Art. 43 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria ..... 17
Art. 44 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari ..... 17
Art. 45 - Effettuazione di mercati straordinari ..... 17
Titolo III - COMMERCIO ITINERANTE ..... 18
Art. 46 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante ..... 18
Art. 47 - Divieti ..... 18
Art. 48 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte dell’imprenditore agricolo. ..... 18
Titolo IV - FIERE ..... 19
Art. 49 - Tipologia ed aree destinate a fiere ..... 19
Art. 50 - Autorizzazione per operare nelle fiere ..... 19
Art. 51 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria ..... 19
Art. 52 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati ..... 19
Art. 53 - Fiere ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari ..... 19
Titolo V - CHIOSCHI ..... 20
Art. 54 – Disciplina chioschi ..... 20
Titolo VI - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA ..... 20
Art. 55 - Normativa igienico-sanitaria ..... 20
Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI ..... 20
Art. 56 - Carta di esercizio e assolvimento degli obblighi ..... 20
Art. 57 - Abrogazione norme comunali vigenti ..... 21
Art. 58 - Entrata in vigore ..... 21

## Titolo I - NORMATIVA GENERALE

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività del commercio su area pubblica, le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi da parte degli operatori, nell'esercizio dell'attività, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 s.m.i.;
2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dal decreto legislativo n. 59/2010 e dalla legge n. 241/90 s.m.i.;
3. Tutti provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità;
4. Chi intende effettuare l'attività di commercio su area pubblica a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai provvedimenti e regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, per i tributi locali.

### Art. 2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono tutte le definizioni contenute nell'Art. 16 della L.R. n°6/2010 e successive modificazioni.

### Art. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
   *a)* favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
   *b)* assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
   *c)* rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
   *d)* valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
   *e)* salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ambientale;
   *f)* salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
   *g)* favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati.
2. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed all' offerta commerciale già esistente nel territorio comunale.
3. Il presente Regolamento persegue altresì gli obiettivi stabiliti da:
   *a)* decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 s.m.i.;
   *b)* legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i.;
   *c)* criteri regionali di sviluppo e presenza delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante;
   *d)* le disposizioni regionali in materia di criteri di valutazione per l'assegnazione dei posteggi;
   *e)* criteri comunali di sviluppo e regolamentazione del commercio su area pubblica;
   *f)* la normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, pubblica incolumità, viabilistici e di pubblica sicurezza.

## Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
   *a)* le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
   *b)* i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
   *c)* le limitazioni ed i vincoli previsti: per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari, di pubblico interesse, nei regolamenti comunali o di polizia urbana;
   *d)* le caratteristiche socio- economiche del territorio;
   *e)* la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

## Art. 5 - Consultazione delle parti sociali: Commissione Consultiva

1. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 6/2010 e s.m.i. la Commissione Consultiva Commercio su aree pubbliche, su nomina con Decreto del Sindaco, con validità triennale, è composta da n. 7 componenti, così costituita:

- Il Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- Il Responsabile del servizio SUAP o suo delegato;
- Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- 01 Segretario, non votante, con funzioni di verbalizzazione, designato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale;
- 01 Rappresentante del mercato;
- 02 Rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, in ambito provinciale, per il settore del commercio su aree pubbliche;
- 01 Rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, in ambito provinciale.

2. Su designazione degli organismi rappresentati, la Commissione può includere anche membri supplenti.

## Art. 6 - Funzionamento della Commissione Consultiva

1. La convocazione della Commissione avviene mediante avviso scritto a cura del Presidente da notificarsi a mezzo PEC ai componenti almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso contiene la precisazione del giorno e dell'ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattarsi;
2. La comunicazione verrà inviata alla PEC comunicata dal commissario, all'atto dell'accettazione della nomina o in un momento successivo;
3. La riunione della Commissione in prima convocazione è valida in presenza di almeno la metà più uno dei membri assegnati o dei loro supplenti:
4. La seconda convocazione dovrà avvenire almeno 30 minuti dopo la prima;
5. La data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione possono essere indicate direttamente nell'avviso della prima convocazione. In caso contrario per la seconda convocazione occorrerà lo stesso termine di preavviso richiesto per la prima;
6. Le sedute possono essere aggiornate, con termine di preavviso più breve e con lo stesso ordine del giorno, dandone comunicazione verbale nel corso della riunione a tutti i Commissari ed a condizione che tutti i membri siano presenti e consenzienti;
7. L'invio degli inviti ai membri supplenti è facoltativo, è responsabilità del titolare informare della riunione il proprio supplente;
8. La trattazione degli argomenti non iscritti all'ordine del giorno è sempre possibile, col consenso del Presidente, qualora non si debbano esprimere pareri obbligatori per legge, in caso contrario è necessaria la presenza ed il consenso unanime dei Commissari;

9. La partecipazione alla Commissione, senza diritto di voto, di persone estranee quali consulenti, esperti, rappresentanti di categoria, presentatori di richieste, assessori, ecc., è ammessa su iniziativa del Presidente, o nei casi previsti dalla legge o su richiesta di altri Commissari, in questo caso solo col consenso della maggioranza dei Commissari presenti;
10. Nella stessa riunione non potranno essere ammessi, salvo il consenso del Presidente, più ditre esterni (senza contare l'eventuale impiegato verbalizzante). Gli esterni non potranno prendere la parola senza il consenso del Presidente;
11. Le proposte sono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
12. Il voto può essere segreto, qualora ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti;
13. Qualora la Commissione deliberi con voto palese, tutti gli esterni, ad eccezione dell'eventuale impiegato comunale verbalizzante, debbono lasciare la sala al momento del voto qualora anche uno solo dei commissari lo richieda;
14. Ogni Commissario ha diritto a far riportare a verbale le proprie eventuali osservazioni e/o parti difformi da quelle espresse dalla commissione nel suo insieme;
15. Dal verbale della riunione, tenuto dal segretario, dovrà risultare l'elenco dei Commissari presenti, nonché le eventuali giustificazioni degli assenti;
16. I Commissari che si assentano ingiustificatamente per più di tre volte consecutive, senza far intervenire i supplenti, vengono dichiarati decaduti e debbono essere sostituiti con i relativi supplenti, dando immediato avvio alla procedura per la nomina di nuovi supplenti;
17. La decadenza sarà comunicata agli interessati ed alle Associazioni, Enti ed Organizzazioni che li avevano designati, con lo stesso atto saranno richiesti i nominativi dei sostituti.

## Art. 7 - Compiti della Commissione Consultiva

1. La Commissione Consultiva di cui all'Art. 5 - è sentita in merito:
   *a)* alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere;
   *b)* alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
   *c)* alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
   *d)* alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
   *e)* alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
   *f)* per le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale;
   *g)* a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.
2. La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito

## Art. 8 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita avvalendosi dei seguenti uffici:

- S.U.A.P.: gestione amministrativa, rilascio, sospensione e revoca autorizzazioni;
- Polizia Locale: concessione posteggi, predisposizione regolamenti e relative modifiche, gestione di mercati straordinari, trasferimento dei mercati, ecc. compiti di vigilanza, controllo e polizia amministrativa, tenuta del registro delle presenze sui mercati, assegnazione posteggi temporaneamente liberi (spunta), sanzioni amministrative.

## Art. 9 - Esercizio dell'attività

Le modalità di esercizio dell'attività sono disciplinate dall'Art. 21 della L.R. n° 6/2010 e successive modificazioni.

## Art. 10 - Imprenditori agricoli. Attività di vendita

1. Gli imprenditori agricoli possono esercitare l'attività di vendita diretta dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende con le modalità di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001 e s.m.i..
2. Nel caso di attività di vendita su area pubblica gli imprenditori agricoli non sono sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 114/98 e di cui alla L.R. 6/2010, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 11, 39, 40 e 49.

## Art. 11 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. La qualità di imprenditore agricolo oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi della normativa in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli può riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno, con possibilità di rilascio di concessione pluriennale ed in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia.

## Art. 12 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione per anni dodici, è rilasciata dal Suap; il Comando Polizia Locale provvede al rilascio della concessione del posteggio. Entrambi i titoli vengono rilasciati sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica;
2. La graduatoria è approvata dal Comandante della Polizia Locale;
3. Per ottenere la concessione di posteggio e l'autorizzazione d'esercizio, ogni interessato deve presentare domanda, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi del presente regolamento. La domanda dovrà essere inoltrata tramite il portale "impresa in un giorno";
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni vigenti;
5. Le domande dovranno essere inviate secondo le modalità' stabilite dal bando. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande;
6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Comando di Polizia Locale pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma quattro;
7. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno all'albo pretorio del Comune;
8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

## Art. 13 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi e riassegnazione posteggi

1. In caso di disponibilità di posteggi liberi ed alla scadenza delle concessioni, il Comandante, procede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del bando di assegnazione per almeno sessanta giorni, con contestuale trasmissione dello stesso ai commercianti su area pubblica già' titolari di

posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

### Art. 14 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal Comandante della Polizia Locale e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi;
2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 71 D.lvo n. 59/2010 e articolo 20 L.R. n. 6/2010 e s.m.i.;
3. Il termine di partecipazione è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando;
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni vigenti;
5. Le domande devono essere inviate esclusivamente in via telematica utilizzando il portale "impresa in un giorno". Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno all'albo pretorio del Comune;
6. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune;

### Art. 15 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma1, lettera b) del decreto legislativo, è rilasciata dal Suap;
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
   *a)* generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, indirizzo di posta elettronica certificata e numero di telefono;
   *b)* codice fiscale/ partita IVA;
   *c)* il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 D.lvo n.59/2010 e articolo 20 L.R. n. 6/2010 e s.m.i.
   *d)* il settore od i settori merceologici richiesti;
   *e)* di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. La domanda deve essere inviata esclusivamente in modalità' telematica; le domande pervenute con altre modalità' saranno dichiarate irricevibili;
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Suap non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa con le modalità' stabilite dall'apposito Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi.

### Art. 16 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia

in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Per il subentro nella titolarità della concessione di suolo pubblico e della corrispondente autorizzazione, deve essere presentata una S.c.i.a. telematica al Suap che provvederà all'inoltro alla Polizia Locale per la voltura della corrispondente concessione ed autorizzazione.
4. La concessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

## Art. 17 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che su richiesta ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.
2. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.
3. Qualora il Comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma precedente sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.
4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. 6/2010 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

## Art. 18 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Suap può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
   *a)* le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
   *b)* l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
   *c)* il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

## Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni;
   *a)* nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4 della L.R. 6/2010;
   *b)* per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
   *c)* qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4 della L.R. 6/2010;
   *d)* in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, se entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi;
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, e preceduto dall'avvio di procedimento di cui alla Legge 241/90 e successive modificazioni è adottato dal Suap.

## Art. 20 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità alle vigenti disposizioni in materia di liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività commerciali, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche si stabiliscono i seguenti principi, nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 8 comma 1 lett. h) di cui al decreto legislativo n. 59/2010;
   a) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;
   b) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse, da attuarsi mediante emanazione di specifiche ordinanze a firma del Sindaco;
2. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni mercato e fiera.

## Art. 21 - Festività

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, può essere regolarmente svolto se vi è la richiesta di almeno il 50% dei partecipanti, sempre che, le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

## Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza del Comandante della Polizia Locale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

## Art. 23 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico.

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

## Art. 24 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle disposizioni statali e regionali, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi del Regolamento Comunale sulle sanzioni, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e s.m.i.

## Art. 25 - Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio, nonché da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato.
2. Chi partecipa all'assegnazione deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autentica ai sensi di legge.

## Art. 26 - Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentito ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente, su delega scritta del titolare, da comunicare al Comune di Nerviano – Polizia Locale.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

## Art. 27 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. La Polizia Locale provvederà ad annotare, in apposito registro, le presenze e le assenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera.

## Art. 28 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, lo spostamento delle date di svolgimento e la variazione del numero di posteggi, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all' Art. 5 - del presente regolamento.
2. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
   *a)* motivi di pubblico interesse;
   *b)* cause di forza maggiore;

3. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
   *a)* anzianità di presenza nel posteggio di mercato;
   *b)* anzianità di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA;
   *c)* dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.
4. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data da stabilire, sentita la Commissione consultiva di cui al presente regolamento.

## Titolo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

### Art. 29 - Definizione – Rinvio

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti nel presente regolamento.
2. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuarle, determina:
   *a)* l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
   *b)* il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
   *c)* il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
   *d)* il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
   *e)* le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
3. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
   *a)* alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
   *b)* al rispetto delle condizioni igienico- sanitarie previste dalla legge;
   *c)* alla diversa superficie dei posteggi.

### Art. 30 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di anni dodici salvo diverse disposizioni determinate dalla vigente normativa in materia.
2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo pec precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio alimentari e di due non alimentari.

### Art. 31 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario di posteggio è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
   - Obbligo di corresponsione del canone unico di occupazione suolo pubblico in funzione della superficie del posteggio e dei giorni di occupazione;
   - Obbligo di corrispondere la Tari;
   - Obbligo di corrispondere il corrispettivo per i consumi di acqua potabile;
   - Obbligo di corrispondere il corrispettivo per i consumi di elettricità;
   - Obbligo di non lasciare rifiuti fuori dagli spazi e/o contenitori all'uopo previsti.

### Art. 32 - Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti di cui al settore merceologico e/o della eventuale tipologia merceologica indicati nella concessione e nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.

### Art. 33 - Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove

impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

### Art. 34 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto ad avviare le procedure di bando per l'assegnazione dei posteggi liberi in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se vi è una solo domanda per ogni specifico posteggio libero, la stessa sarà accolta dal Comandante, previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con comunicazione della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande concorrenti per ogni posteggio libero, si procede a stilare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
   maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico; a parità di requisito prevale l'anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

### Art. 35 - Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni, è di competenza del Comandante che procede all'aggiornamento della concessione, nonché' a trasmettere l'istanza al Suap per l'aggiornamento dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

### Art. 36 - Attività con il sistema di "battitore"

1. I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono assegnati a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato, attraverso lo strumento della Conferenza dei servizi, con i Comuni interessati.
2. L'assegnazione è operata dal Responsabile del Servizio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune non può individuare nuove aree mercatali da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del "battitore".

## Art. 37 - Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione della Commissione Commercio su aree pubbliche e previa stipula di apposita convenzione o atto idoneo, ai sensi dell'Art. 16 comma 2 lettera a) della L.R. 6/2010, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi, nel limite di due posti alimentari e due non alimentari.
2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.
   La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

## Art. 38 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La pianta organica del mercato e relativa planimetria deve indicare il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli e la loro dislocazione e dimensione.
2. In base alle vigenti disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 228/2001 e dall'art. 28 comma 15 del decreto legislativo n. 114/98, l'assegnazione dei posteggi avviene su richiesta dell'interessato da inoltrare tramite il portale "impresa in un giorno".
3. In caso di più richieste concorrenti per l'ottenimento di uno specifico posteggio, verrà redatta una graduatoria basata sui seguenti criteri:

– maggiore anzianità di partecipazione al mercato (05 punti)
– maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo (03 punti)
– minore distanza tra la sede dell'impresa agricola e la sede del mercato, calcolata in linea d'aria (02 punti).

4. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, con il sistema di spunta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di imprenditori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.
5. Ai produttori agricoli si applicano le norme relative alla decadenza della concessione del posteggio di cui al successivo Art. 42 - - Decadenza dalla concessione del posteggio.

## Art. 39 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli – modalità di assegnazione

1. L'assegnazione dei posteggi riservati agli i produttori agricoli, avviene secondo le seguenti modalità:
   - Il Comando di PL provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per giorni 30 di apposito avviso in merito alla disponibilità di uno o più posteggi riservati ai produttori agricoli;
   - Lo stesso avviso è inviato alle associazioni di categoria dei produttori agricoli al fine di darne adeguata pubblicità;
   - Entro lo scadere dei 30 giorni gli interessati presentano domanda di concessione del posteggio, la domanda può riguardare l'intero anno solare o frazioni di esso;
   - In caso di richieste superiori alle disponibilità la graduatoria è redatta in base ai seguenti criteri di priorità:
   - maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato per il quale si chiede l'assegnazione del posteggio;

- periodo per il quale si richiede la concessione (le domande riguardanti l'intero anno solare hanno la precedenza su quelle relative a frazioni di esso);
- anzianità di registro imprese (con la qualifica di imprenditore agricolo).

2. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato dicui trattasi.

**Art. 40 - Decadenza della concessione del posteggio**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme per l'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Comandante, a mezzo pec.

**Art. 41 - Decadenza dalla concessione del posteggio e revoca del titolo autorizzatorio –**

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'Art. 41 - del presente regolamento, oltre ai casi previsti dall'art 19 del presente regolamento, viene revocata, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 29, comma 4, lettera *b)* del decreto legislativo 114/98.
2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.
4. Il canone unico per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate nel regolamento comunale per il canone unico.

**Art. 42 - Ulteriori casi di revoca della concessione del posteggio**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art.7 della legge 241/1990 e s.m.i.., indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico- sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Comandante a mezzo pec e viene trasmessa al Suap per la revoca dell'autorizzazione.

### Art. 43 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, dal personale della Polizia Locale decorsi 30 minuti dall'inizio dell'orario stabilito per le vendite, sulla base di criteri di cui al comma 1.
3. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

### Art. 44 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto sono i seguenti:

1. Denominazione del mercato: Mercato di San Ilario
   a) cadenza: settimanale
   b) giornata di svolgimento: mercoledì
   c) ubicazione: Via Mariani- largo Palatucci
   d) orario: dalle ore 7 alle ore 13,30
   e) superficie complessiva dei posteggi: mq. 545;
   f) il numero totale dei posteggi, la relativa ubicazione, le caratteristiche strutturali, al fine di consentire una gestione più efficace e che soddisfi le esigenze della cittadinanza, verranno indicate con successive Delibere di Giunta.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

2. Denominazione del mercato: mercato capoluogo
   a) cadenza: settimanale
   b) giornata di svolgimento: Sabato
   c) ubicazione: Via Toniolo;
   d) orario: dalle ore 7 alle ore 13,30;
   e) superficie complessiva dei posteggi: mq. 3427,50;
   f) il numero totale dei posteggi, la relativa ubicazione, le caratteristiche strutturali, al fine di consentire una gestione più efficace e che soddisfi le esigenze della cittadinanza, verranno indicate con successive Delibere di Giunta

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

### Art. 45 - Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, (8 Dicembre – 6 Gennaio), pasquale (settimana antecedente la Pasqua), può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.
2. Il numero di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è fissato in cinque giornate.
3. La proposta deve essere presentata, in forma scritta, almeno 60 giorni prima della data prevista dalle

Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica maggiormente rappresentative a livello provinciale o dalle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale; con l'adesione di un numero di operatori pari ad almeno il 50% dei titolari di posteggio.

4. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato e deve essere sottoposta all'esame della Giunta Comunale per la decisione.
5. La Giunta Comunale deve decidere entro quindici giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.
6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno trenta giorni prima della data prevista, a cura del Comando di Polizia Locale.

## Titolo III - COMMERCIO ITINERANTE

### Art. 46 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
3. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.
4. È consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di 2 ore per l'esercizio dell'attività. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

### Art. 47 - Divieti

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, per motivi viabilistici, è comunque vietato nelle seguenti strade:
   - Via Sempione e relative pertinenze quali banchine, parcheggi ecc.
   - Via Milano e relative pertinenze quali banchine, parcheggi ecc.
   - Strada Provinciale 109 e relative pertinenze quali banchine, parcheggi ecc.
   - Strada Provinciale 109 tronco D e relative pertinenze quali banchine, parcheggi ecc.
   - Viale I Maggio e relative pertinenze quali banchine, parcheggi ecc.; nota bene anche parcheggi nei controviali interni
   - Via Santa Maria e relative pertinenze quali banchine, parcheggi ecc.
   - Viale Giovanni XXIII e relative pertinenze quali banchine, parcheggi ecc.
   - Via Monsignor Luigi Piazza e relative pertinenze quali banchine, parcheggi ecc.

### Art. 48 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte dell'imprenditore agricolo.

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 20, 47 e 48 si applicano anche all'imprenditore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della normativa vigente.

## Titolo IV - FIERE

### Art. 49 - Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

### Art. 50 - Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza tramite il portale "impresa in un giorno" almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa.
2. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
3. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Servizio Polizia Locale. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente archiviate.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Comandante sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

### Art. 51 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formazione della graduatoria per le fiere saranno applicate le disposizioni vigenti;
2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera;
4. Uno stesso soggetto può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare, per un massimo di due domande per il settore alimentare e due domande per il settore non alimentare.

### Art. 52 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dal Servizio Polizia Locale, con il sistema di spunta.

### Art. 53 - Fiere ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

L'ubicazione delle fiere che annualmente si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli

spazi di servizio, gli orari di attività, sono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale almeno 60 giorni prima della data di effettuazione delle stesse, previa acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

1. Il provvedimento della Giunta Comunale verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni ed evidenziato sul sito web istituzionale fino alla data di svolgimento della fiera.
2. Calendario fiere che si svolgono sul territorio:
   a) Fiera denominazione: San Giorgio
      - data di svolgimento: APRILE, lunedì più vicino alla data della ricorrenza (San Giorgio), da determinarsi con provvedimento di Giunta;
      - orario svolgimento: dalle ore 6 alle ore 18;
      - L'Accesso all'area della fiera è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
      - Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

   b) Fiera denominazione: San Fermo
      - data di svolgimento: AGOSTO, lunedì più vicino alla data della ricorrenza (San Fermo), da determinarsi con provvedimento di Giunta;
      - orario svolgimento: dalle ore 6 alle ore 18;
      - L'Accesso all'area della fiera è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
      - Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

## Titolo V - CHIOSCHI

### Art. 54 – Disciplina chioschi

La definizione, identificazione e assegnazione dei posteggi per chioschi è oggetto di provvedimento di Giunta.

## Titolo VI - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

### Art. 55 - Normativa igienico-sanitaria

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato devono osservare, nell'esercizio della loro attività, la normativa igienico-sanitaria vigente in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari, nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le modalità e caratteristiche delle attrezzature destinate alla vendita di prodotti alimentari dovranno essere quelle previste con Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e s.m.i.

## Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 56 - Carta di esercizio e assolvimento degli obblighi

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale, così come previsto dalla normativa regionale vigente.
2. La carta di esercizio dell'operatore titolare di concessione di posteggio mercatale e dell'operatore itinerante deve risultare vidimata prima di iniziare l'attività ed entro il termine di giorni 90 qualora vengano apportate modifiche amministrative all'attività.

## Art. 57 - Abrogazione norme comunali vigenti

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il previgente Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con Delibera Consiliare n° 91/R.G. del 20.12.2016 nonché' le disposizioni dettate da altri regolamenti comunali incompatibili od in contrasto con le disposizioni qui contenute.
Per tutto ciò non espressamente indicato nel presente regolamento si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

## Art. 58 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, composto da 58 articoli entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.